

Circolare n.5/2017 del 08/09/2017

OGGETTO: DDL Concorrenza 124/2017

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza che dal 29 agosto sono entrate in vigore le norme contenute nella Legge 4 agosto 2017, n. 124 ("Legge annuale per il mercato e la concorrenza").

Le principali novità introdotte dal DDL Concorrenza 124/2017

Il DDL Concorrenza 124/2017 ha introdotto alcune novità per tutte le professioni regolamentate.

Comma 150, 152 - OBBLIGO DI PREVENTIVO SCRITTO, ASSICURAZIONE, TITOLI E SPECIALIZZAZIONI

*“Comma 150 - Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall’ordinamento, al momento del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere noto **obbligatoriamente, in forma scritta o digitale**, al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico e **deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa** per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente **obbligatoriamente, in forma scritta o digitale**, con un preventivo di massima, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi”*

*“Comma 152- Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell’utenza, i professionisti iscritti ad ordini e collegi sono tenuti ad indicare e comunicare i **titoli posseduti e le eventuali specializzazioni**.”*

Di conseguenza, i professionisti di categorie regolamentate dovranno rendere noto obbligatoriamente al cliente, in forma scritta o digitale, il grado di complessità dell’incarico, tutte le informazioni utili sugli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico e l’indicazione degli estremi della polizza assicurativa professionale. Oltre al preventivo i professionisti dovranno indicare e comunicare al cliente i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni. Questo obbligo è una novità, in quanto finora, la comunicazione di titoli e specializzazioni è sempre stata una facoltà.

Riassumendo il preventivo dovrà contenere:

- entità del compenso con le principali voci di costo, comprensive di spese e oneri
- informazioni sul grado di complessità dell’incarico

- dati dell'assicurazione
- titoli professionali, specializzazioni.

Comma 153, 154, 155, 156 – DIRETTORE SANITARIO PER L'ATTIVITA' ODONTOIATRICA

“Comma 153 - L'esercizio dell'attività odontoiatrica è consentito esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409, che prestano la propria attività come liberi professionisti. L'esercizio dell'attività odontoiatrica è altresì consentito alle società operanti nel settore odontoiatrico le cui strutture siano dotate di un direttore sanitario iscritto all'albo degli odontoiatri e all'interno delle quali le prestazioni di cui all'articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 409, siano erogate dai soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla medesima legge.”

“Comma 154 - Le strutture sanitarie polispecialistiche presso le quali è presente un ambulatorio odontoiatrico, ove il direttore sanitario non abbia i requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività odontoiatrica, devono nominare un direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 153.”

“Comma 155- Il direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici svolge tale funzione esclusivamente in una sola struttura di cui ai commi 153 e 154.”

“Comma 156 - Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 153, 154 e 155 comporta la sospensione delle attività della struttura, secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”

Di conseguenza, per le società che esercitano l'attività odontoiatrica, il Direttore Sanitario dovrà essere iscritto all'Albo degli Odontoiatri e svolgere questa mansione in una sola struttura. Appare evidente che non vi è la possibilità di essere il Direttore Sanitario in più società odontoiatriche. Nel caso in cui, la stessa società gestisca più strutture, per ciascuna di esse dovrà essere nominato un differente Direttore Sanitario.

Nel caso di strutture sanitarie polispecialistiche presso le quali è presente anche un ambulatorio odontoiatrico, ove il Direttore Sanitario della struttura non abbia i requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività odontoiatrica (iscrizione all'albo degli Odontoiatri), dovrà essere nominato un Direttore Sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici iscritto all'Albo degli Odontoiatri.

La mancata osservanza della norma comporterà la sospensione delle attività della struttura, secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro della salute.

Distinti saluti

Studio Peruzzi Commercialisti Associati